

N. R.G. 187/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. **187/2020**

Il Giudice dell'esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti,
lette le contestazioni sollevate al progetto di riparto depositato in data 8.7.2025,
lette le osservazioni svolte dalle parti per l'udienza del 21.10.2025,
osserva.

Le contestazioni svolte dal [REDACTED] al progetto distributivo del 8.7.2024 si appuntano sulla asserita prevalenza del credito erariale, ex art. 216 D. Lgs. 26.08.2016 n. 174, rispetto alla ipoteca volontaria di primo grado iscritta dal creditore [REDACTED] in data 14.04.2008 R.G. n. 6250 / R.P. n. 1209. In forza della asserita prevalenza, il creditore [REDACTED] ha affermato che il proprio credito, dovuto in forza della sentenza n. 21/2019 della CORTE dei CONTI - Sezione Giurisdizionale per la [REDACTED] munita della formula esecutiva in data 11.01.2019, e della sentenza n. 240/2020 della Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, munita della formula esecutiva in data 15.09.2020, con annotazione della sentenza di condanna esecutiva n. 240/2020 della CORTE dei CONTI in data 09.12.2020, dovesse ritenersi prevalente sulla ipoteca iscritta nel 2008, nonostante la trascrizione del relativo sequestro conservativo fosse datata 19.1.2018, quindi successiva alla iscrizione ipotecaria.

Tanto ha dedotto sulla scorta dell'art. 216 D. Lgs. 26.08.2016 n. 174 e all'art. 2748 c.c.

Il Tribunale ritiene che la contestazione al progetto debba essere rigettata.

L'art. 216 del D.Lgs. 26.08.2016 n. 174 dispone: *“Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile”*.

L'art. 2750 c.c. intitolato "privilegi marittimi, aeronautici e privilegi da leggi speciali", al secondo comma (che qui interessa) recita "ai privilegi previsti dalle leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente previsto". Si applicano, quindi, le norme del capo II (artt. Da 2745 a 2783 ter c.c.).

Il richiamo (per quanto qui interessa, trattandosi di esecuzione su bene immobile e venendo in conflitto il rapporto con creditore ipotecario) all'art. 2780 c.c. consente di applicare la regola per cui, in perfetta aderenza a quanto stabilito dall'art. 2783 c.c. (ai sensi del quale *"quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice"*), il privilegio in parola, individuato da legislazione speciale, segue, nell'ordine, i privilegi di cui all'art. 2780 c.c. - collocandolo quindi, potremmo dire, al n. 6 -.

Ora, è vero che, ex art. 2748 secondo comma c.c., *"i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti rispetto ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente"* ma è altrettanto vero che, secondo quanto indicato dalla stessa norma dell'art. 216 qui in esame, il privilegio di cui si discute prende grado dopo quelli dell'art. 2780 c.c.

In altri termini, secondo il presente Giudice, è da tale indicazione che si trae la regola della risoluzione del conflitto.

Da tale norma specifica, che appunto individua come il privilegio dell'art. 216 si collochi dopo quelli dell'art. 2780 c.c. si trae un dato certo, più che dalla applicazione della giurisprudenza di cui alla SS UU n. 21045/2009: questa, infatti, ha inteso sì ampliare la portata derogatoria dell'art. 2748 secondo comma c.c. nel caso di privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare, ma ciò ha fatto in quanto il preliminare ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. è a sua volta subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva.

Ne consegue, in altri termini, che il principio accolto nella soluzione offerta dalla Suprema Corte può sì essere correttamente esteso ad altri casi ma solo laddove essi presentino identità di ratio, cioè laddove il privilegio si ricolleggi - oltre alla causa del credito - alla necessaria e costitutiva forma della pubblicità della trascrizione (ex art. 2745 c.c.), posto che in tali casi il rapporto con l'ipoteca soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ma laddove non sia prevista come necessaria la forma costitutiva della pubblicità e il privilegio si ricolleggi unicamente alla causa del credito (come nel caso in esame), allora il principio sotteso alla Cass. SS UU non soccorre.

In tali circostanze, allora, come si legge (tra gli altri argomenti) anche in tale pronuncia, la soluzione al conflitto - come si diceva inizialmente - va tratta proprio dalla legge.

L'art. 2748 c.c. richiede – per poter dare prevalenza all'ipoteca rispetto ai privilegi immobiliari – che lo disponga la legge e l'art. 216, qui in esame, prevede che il privilegio in esso sancito prende grado dopo quelli dell'art. 2780 c.c., quindi al n. 6. Va evidenziato che esso segue quindi:

- n. 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
- n. 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772.

Ebbene, espresse norme derogatrici alla regola dell'art. 2748 c.c., comma 2, sono rinvenibili proprio negli artt. 2772 c.c., comma 4, e 2774 c.c., comma 2, c.c.: essi stabiliscono che il privilegio che assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti o per canoni di concessione di acque non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.

Pertanto, essendo il privilegio in questione collocato all'ultimo posto nell'ordine stabilito dall'art. 2780 c.c. (e quindi dopo quelli ex artt. 2772 e 2774 c.c.), esso necessariamente segue a sua volta le ipoteche anteriormente ascritte: l'accoglimento di una diversa opinione determinerebbe un circolo vizioso, rendendo impossibile stabilire l'ordine delle cause di prelazione in caso di concorso dei privilegi di cui agli artt. 2772 e 2774 c.c., con quello in esame e con ipoteche anteriori.

Le contestazioni sollevate al progetto di riparto depositato in data 8.7.2025 vanno quindi rigettate.

P.Q.M.

Rigetta le contestazioni al progetto distributivo depositato il 8.7.2025, dichiarandolo esecutivo.

Al delegato per gli adempimenti conseguenti.

Si comunichi.

Pescara, 13 novembre 2025

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Daniela Angelozzi